



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

**SEZIONE IV CIVILE**

Il g.d. dott. Stefano Franchioni,

nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14-ter* ss. legge n. 3/2012 iscritto al n. 5/2020 r.g.;

vista l'istanza presentata da GIULIA ROSA FERRI come meglio identificato in atti e la documentazione allegata;

vista la relazione del dott. Carlo Remonato nominato quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'*art.14-ter* l. n. 3/2012;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'*art.15* comma 8 legge cit.;

visto l'*art.14-quinquies* legge cit.;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di GIULIA ROSA FERRI nata a Montichiari (BS), il 11.08.1952 e residente in Brescia, via San Zeno 31, per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;

a) nomina liquidatore il dott. Carlo Remonato, con studio in Coccaglio, via Vittorio Emanuele II n. 38, autorizzandolo sin da ora ad acquisire presso gli enti pubblici (Agenzia Entrate, Inps ecc.) le informazioni necessarie per ricostruire la posizione debitoria del ricorrente;

b) dispone che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (compresa l'eventuale prosecuzione dei pignoramenti del quinto dello stipendio se già disposti e la realizzazione dei pegni) né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo altresì che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

c) dispone altresì che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di eventuali cessionari di quota di stipendio del ricorrente;

d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

e) dispone che, ai fini della prescritta pubblicità, la domanda di ammissione alla procedura ed il presente decreto siano pubblicati almeno una volta sul sito [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it) entro trenta giorni da oggi;

f) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;



- g) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- h) ai sensi e per gli effetti dell'art.14-ter comma 6 lettera b) legge cit. in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività dispone in conformità alla proposta (l'OCC/liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);
- i) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte;
- l) dispone che l'OCC/liquidatore, dopo aver accettato la carica, nel corso della procedura, oltre alle relazioni di cui al punto precedente, depositi istanze al giudice esclusivamente per i seguenti adempimenti:
- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, quarto comma l. 3/12)
  - deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, primo comma l. 3/12);
  - prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, secondo comma l. 3/12);
  - segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospensiva degli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, comma secondo l. 3/12);
  - richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, terzo comma l. 3/12);
  - deposito del rendiconto in cancelleria e comunicazione dello stesso ai creditori con termine di 10 giorni per eventuali osservazioni;
  - richiesta di liquidazione compenso a OCC e liquidatore (artt. 14 ss. del d.m. 202/2014);
  - richiesta di disporre la chiusura della procedura ( art. 14-novies, quinto comma l. 3/12).

Si comunichi al ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Brescia, 24 gennaio 2020

Il g.d.  
dott. Stefano Franchioni





## TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE IV CIVILE - FALLIMENTARE

Ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (ex legge n. 3/2012)

La sottoscritta Ferri Giulia Rosa (C.F. FRRGRS52M51F471Z) nata a Montichiari (BS) il 11.08.1952 e residente a Brescia in via San Zeno n.31, C. I. n. AS 0050627 rilasciata il 13/09/2011 dal Comune di Brescia con scadenza il 12.09.2021.

### PREMESSO CHE

- la ricorrente non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, essendo soggetto privato;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 27 gennaio 2012, n. 3;
- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite.

Tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori, per analizzare le cause dell'indebitamento appare necessario ricostruire le vicende che hanno condotto la signora Ferri Giulia Rosa all'attuale situazione.

Le principali, per non dire esclusive ragioni che hanno condotto alla situazione di sovraindebitamento della Sig.ra Ferri sono da ricondurre alle vicende dell'attività di agente assicurativo nell'impresa "Ferri Assicurazioni Snc".

I debiti hanno sostanzialmente origine dall'attività lavorativa: a causa della crisi economica del 2010 ed a fronte dell'introduzione della nuova normativa del codice delle assicurazioni, la "Ferri Assicurazioni Snc" non è stata in grado di far fronte ai cambiamenti predisponendo un idoneo aggiornamento professionale ed un'adeguata struttura organizzativa. Conseguentemente anche la maggior parte dei collaboratori dell'agenzia della signora Ferri hanno abbandonato l'attività provocando una notevole perdita di contratti e di clientela e lasciando di fatto l'agenzia e la signora in difficoltà.

Con atto del 20 marzo 2013 a rogito notaio Luigi Zampaglione, la società, già inoperativa, è stata formalmente sciolta anticipatamente senza liquidazione: ciò ha portato alla signora Ferri, già in difficoltà economiche, a dover ricorrere al credito bancario per poter liquidare i trattamenti di fine rapporto dovuti ai dipendenti.

La signora Ferri Giulia Rosa è riuscita in ogni caso ad adempiere, anche se con estrema difficoltà e con enormi sforzi, a saldare tutti i debiti nei confronti delle banche e dei dipendenti.



Un ulteriore, se non il principale, motivo del sovraindebitamento risiede nella causa instaurata nell'anno 2013 dagli eredi dell'avvocato Luigi Romano, per l'attività professionale svolta da quest'ultimo in favore della "Ferri Assicurazioni Snc": la causa si è conclusa con la sentenza n.1430/2017 del 14/11/2017 pronunciata dalla Corte d'Appello di Brescia, che ha condannato la signora Ferri al pagamento in favore degli eredi della somma di Euro 101.820,68 oltre spese legali.

Sulla scorta della sentenza, gli eredi dell'avvocato Romano hanno proceduto a pignorare l'immobile di via San Zeno di proprietà della signora Ferri, instaurando l'esecuzione immobiliare n.232/2018 attualmente pendente presso il Tribunale di Brescia.

- pertanto, essendo in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 l. 3/2012, ha predisposto, con l'ausilio del Dott. Carlo Remonato, in qualità di gestore della crisi, nominato dal referente dell' Organismo di composizione della crisi, denominato OCC - Commercialisti Brescia, la proposta di **liquidazione del patrimonio**;
- la composizione dei debiti è indicata nell'allegato in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi;
- in particolare:

CREDITORE	IMPORTO DEL DEBITO
Compenso Gestore e Liquidatore, oltre accessori di legge (da liquidarsi in prededuzione detratti gli acconti già versati)	€ 7.234,60
Compenso avv. Laura Girelli e avv. Sara Girelli, oltre accessori di legge (da liquidarsi in prededuzione già detratti gli acconti versati)	€ 4.784,00
Sig.ri Romano e altri, per un importo pari ad € 112.071,61 come da sentenza n. 1430/17 emessa dalla Corte d'Appello di Brescia in data 14.11.2017 (capitale € 69.986,46), oltre interessi legali e spese di procedura  Si segnala che la sentenza è stata messa in esecuzione mediante avvio di pignoramento immobiliare RG 232/2018 Tribunale di Brescia	€ 112.071,61
1) Agenzia delle Entrate - Riscossione, relativo a imposte, contributi Inps e sanzioni IVASS, con riferimento agli anni dal 2015 ad oggi, e come da atto di intervento nell'esecuzione immobiliare n.1430/17 in data 12.11.2018	€ 18.811,06
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>142.901,27</b>



- Non vi sono atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- l'inventario di tutti i beni della ricorrente come allegati unitamente alla relazione particolareggiata dell'Organismo della gestione della crisi come richiesto dall' art. 14 ter comma 3 legge citata;
- le spese correnti mensili necessarie al sostentamento dell'istante, famiglia composta solamente dalla signora Ferri Giulia Rosa, ammontano a complessivi euro 900,00;

**tutto ciò premesso**

La sottoscritta Sig.ra Ferri Giulia Rosa chiede che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Brescia, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della l. 3/2012, voglia disporre l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio a carico del sottoscritto per la durata minima di anni quattro, disponendo la comunicazione della proposta allegata e del decreto, con l'avvertimento dei provvedimenti che il Tribunale potrà adottare ai sensi dell'art. 10, comma 3, l. 3/2012.

Con osservanza.

Brescia, lì 14/01/2020

Firma dell'istante

\_\_\_\_\_

Per certificazione dell'apposizione della firma della sig.ra Ferri Giulia Rosa (C.F. FRRGRS52M51F471Z) nata a Montichiari (BS) il 11.08.1952 e residente a Brescia in via San Zeno n.31, C. I. n. AS 0050627 rilasciata il 13/09/2011 dal Comune di Brescia con scadenza il 12.09.2021.

Il Referente

(Dott. Ferruccio Barbi)

\_\_\_\_\_

Si allega proposta di Liquidazione del Patrimonio e relativa documentazione.